

19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più di 20 % in peso di salsiccia, di salsicciotto, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
 - b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309);
 - c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30.
2. Ai sensi della voce 1901, s'intendono per:
 - a) «semole», le semole di cereali del capitolo 11;
 - b) «farine e semolini»:
 - 1) le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;
 - 2) le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, di qualsiasi capitolo, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106).
3. La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806 (n. 1806).
4. Ai sensi della voce 1904, l'espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali hanno subito un trattamento o una preparazione più spinti di quelli previsti nelle voci o nelle note dei capitoli 10 o 11.